

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1974, n. 58.

Rifinanziamento con modifiche della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura.

Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta Regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

La legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, dal titolo « Concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura » è rifinanziata per gli anni 1975 e 1976 con lo stanziamento della somma di lire 1.700 milioni per ciascun anno.

Sui prestiti di conduzione di cui al I comma dell'art. 1 della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, si applica il tasso di interesse stabilito dalla normativa statale vigente in materia di finanziamenti agevolati in agricoltura.

Art. 2

Nei bilanci di spesa della Regione per gli esercizi 1975 e 1976 sarà iscritto il capitolo di spesa dal titolo « Rifinanziamento della legge regionale 25 gennaio 1973, n. 4, per la concessione di prestiti di conduzione a tasso agevolato in agricoltura », con lo stanziamento di lire 1.700 milioni, in corrispondenza del cap. 594 iscritto per lo stesso importo e la stessa finalità nel bilancio di previsione per l'esercizio 1974.

Le somme stanziolate dalle leggi regionali 18 gennaio 1974, n. 4 e 7 maggio 1974, n. 27, per l'anno 1974 e quelle stanziolate dalla presente legge ed eventualmente non utilizzate nell'esercizio di riferimento saranno utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 3

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Veneta.

Data a Venezia, addì 18 dicembre 1974

Tomelleri